SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

210° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

ERRATA CORRIGE

Nel 210° Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 26 ottobre 1988, il riassunto dei lavori della seduta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) a causa di un errore di composizione risulta sostituito dal riassunto dei lavori della precedente seduta della stessa Commissione.

Si riporta qui di seguito il testo corretto.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti, per le finanze Senaldi e Susi, e per il tesoro Gitti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1333)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore De Cinque illustra un emendamento (3.1), presentato dal senatore Vecchi insieme ad altri senatori comunisti, volto ad aggiungere all'articolo 3 un ulteriore comma il quale preveda che i mutui di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 siano concessi anche per l'adeguamento della rete di distribuzione idrica; non comportando tale proposta oneri aggiuntivi, ne raccomanda l'approvazione.

Il senatore De Cinque passa poi ad illustrare un emendamento (4.1), presentato dal senatore Triglia, che intende elevare a 60 giorni il termine (decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto) entro il quale comuni, province, loro consorzi e comunità montane debbono adottare la deliberazione del bilancio annuale di previsione per il 1988. Il termine di 30 giorni, fissato dall'articolo 4 del decreto è, infatti, incongruo, dato che la relazione previsionale e programmatica, nonchè gli schemi di bilancio pluriennali e annuali debbono previamente essere rimessi alla regione, la quale ha un mese di tempo per esaminarli, ai sensi dell'articolo 1-*quater* della legge n. 131 del 1983.

In merito all'emendamento 6.1, presentato dal senatore Triglia, il senatore De Cinque osserva che esso intende portare a 500 Chilowatt il limite di potenza al di sotto del quale sono liquidate direttamente ai comuni e alle province le addizionali di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore Ruffino illustra, quindi, un proprio emendamento (7.1) il quale tende a far sì che, entro il 1989, le entrate relative al servizio di acquedotto pareggino i relativi costi.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore De Cinque passa ad illustrare alcuni emendamenti (7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4), presentati dal senatore Triglia e tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Quanto all'emendamento 7.0.1, ricorda che l'articolo 16 della legge n. 440 del 1987 autorizza i comuni ad elevare le tariffe della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in modo da assicurare la copertura di almeno il 40 per cento del costo del servizio per il 1987 e di almeno il 60 per cento per il 1988.

Con circolare n. 7 del 1987, il Ministero delle finanze ha sostenuto che l'aumento in questione deve essere pari alle quote di copertura indicate nella legge e quindi non superiore ad esse. Tale posizione è stata contestata dall'ANCI, tenuto anche conto del fatto che per molti comuni l'applicazione di aumenti superiori si rende necessaria anche per equilibrare i bilanci. Successivamente, il Ministero delle finanze ha proceduto ad inviare diffide a diversi comuni affinchè riducessero gli aumenti nei limiti del 40 e del 60 per cento. L'emendamento illustrato ha, quindi, lo scopo precipuo di chiarire definitivamente i termini della questione.

In merito all'emendamento 7.0.2, il senatore De Cinque ricorda che l'articolo 22 della legge n. 440 del 1987 prevede che le morosità

contributive degli enti locali possono essere definite entro 5 anni (a decorrere dal 31 dicembre 1988), senza precisare se tale morosità siano sanabili, non solo nei confronti dell'INADEL e delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, ma anche nei riguardi dell'INPS e dell'INAIL. Si rende così necessario un'emendamento interpretativo, quale intende essere appunto quello testè illustrato.

L'emendamento 7.0.3 si propone, invece, di disciplinare la rateizzazione dei contributi INADEL sulla quota arretrata della indennità integrativa speciale a carico del personale, autorizzando sia l'Istituto sia gli Enti a provvedere al recupero in un quinquiennio.

L'emendamento 7.0.4, infine, affronta tre ordini di problemi.

In primo luogo intende eliminare dall'articolo 88, comma 2, lettera *c*) del T.U. delle imposte sui redditi l'inciso «in regime di monopolio», che è all'origine di un vasto contenzioso con gli uffici delle imposte dirette.

In secondo luogo, intende chiarire che fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della contabilità degli enti locali, gli obblighi di registrazione e ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti agli effetti delle imposte sui redditi, si intendano adempiuti se le operazioni stesse risultino dalla contabilità ordinaria prevista per i medesimi enti locali.

In terzo luogo, intende estendere la sanatoria vigente in favore degli enti locali in materia di IVA anche alle infrazioni da questi commesse in materia di IRPEF, in qualità di sostituti d'imposta.

Il presidente Berlanda avverte che il primo comma dell'emendamento 7.0.4. appare imponibile, in quanto estraneo alla materia in esame (intende modificare, infatti, una norma del testo unico delle imposte sui redditi).

Il relatore, senatore Favilla, illustra, quindi, l'emendamento da lui presentato al disegno di legge di conversione (1.00.2), insieme ai senatori Beorchia, De Cinque e Brina. Il prossimo 31 ottobre scadono, infatti, determinate disposizioni di sanatoria fiscale in favore di alcuni enti locali: ne consegue la necessità di prorogare tale termine al 30 aprile 1989inserendo nella sanatoria anche altri enti. Dichiara peraltro, che ove il Governo intendesse presentare al più presto un decreto-legge in materia, sarebbe disposto a ritirare l'emendamento.

Osserva infine, che il decreto-legge, nella parte in cui prevede le addizionali sui consumi di energia elettrica e acqua, rischia di assumere, di fatto, carattere retroattivo, dal momento che le relative bollette sono emesse periodicamente. Presenta quindi, due emendamenti (7.2 e 7.3) volti ad introdurre una norma di salvaguardia in grado di evitare che le predette addizionali gravino sui consumi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento.

(*La seduta sospesa alle ore 16.00, riprende alle ore 16,20*).

Il senatore Brina illustra un'emendamento (5.1), soppressivo dell'articolo 5 del decreto-legge. Il gruppo comunista, infatti, è contrario all'equiparazione delle fideiussioni alle delegazioni di pagamento, in quanto, così facendo, si rischia di cimpromettere le capacità di investimento degli enti locali.

L'oratore illustra altresì un subemendamento all'emendamento 7.0.1 (*sub* 7.0.1) che intende evitare che la pena pecuniaria prevista dal comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge n. 131 del 1983, sia dovuta anche nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta.

Il sottosegretario Senaldi, rispondendo alle osservazioni svolte dal relatore in merito all'emendamento 1.00.2 precisa che verrà quanto prima sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri un decreto-legge riguardante la proroga al 31 dicembre 1988 del termine, attualmente fissato al 31 ottobre, oltre il quale scadranno le disposizioni di sanatoria fiscale in materia di enti locali.

Dichiara quindi di non avere osservazioni da muovere all'emendamento 6.1, ma ritiene che, in caso di accoglimento dello stesso, occorrerebbe fissare la data di decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6. Rileva, altresì, di non aver nulla da osservare sull'emendamento 7.1, nonchè sul comma 1 dell'emendamento 7.0.1. Esprime invece parere contrario sul comma 2 dello

stesso emendamento, in quanto la disposizione che si intende introdurre appare inutile e comunque limitativa delle competenze del Ministero delle finanze. Esprime infine parere favorevole sull'ultima parte dell'emendamento in questione.

Il senatore Triglia illustra due emendamenti all'articolo 6: il primo (6.2) aggiunge alla lettera *b*) del comma 2 le parole «, per tutte le utenze», dopo le parole «dalle abitazioni», mentre il secondo (6.3) al comma 4 sostituisce le parole «si estendono» con «non si estendono» e la parola «altresì» con la parola «tuttavia».

Sugli emendamenti testè illustrati il relatore Favilla esprime la propria opinione. In particolare, per l'emendamento 3.1 dichiara di rimettersi al Governo; per l'emendamento 6.1 dichiara che sarebbe opportuno trovare una formula di compromesso tra i duecento e i cinquecento chilowatt. Sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.3 si dichiara favorevole, così come sull'emendamento 1.00.2, mentre si rimette al Governo per gli emendamenti 6.3 e per il sub-emendamento sub. 7.0.1.

Il sottosegretario Gitti, a sua volta, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.0.2, 7.0.4, mentre si dichiara contrario a tutti gli altri.

Il sottosegretario Fausti – che interviene successivamente – si dichiara contrario all'emendamento 4.1 e sottolinea di ritenere eccessiva la rateizzazione in sessanta rate prevista dall'emendamento 7.0.3.

In relazione a ciò il senatore Triglia dichiara di modificare la rateizzazione da sessanta a ventiquattro rate.

Aderendo agli inviti del rappresentante del Governo i proponenti ritirano poi gli emendamenti 7.1, 7.0.2 e 7.0.4. Il senatore Triglia dichiara di ritirare la parte n. 2 del proprio emendamento 7.0.1.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie (1334).

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso il 20 ottobre.

Il presidente Berlanda comunica che è pervenuto il parere contrario della 5ª Commissione sui due emendamenti ad essa trasmessi: in particolare su quello presentato dai senatori Andriani insieme ad altri senatori comunisti, volto ad abbassare dal 19 al 9 per cento l'aliquota IVA sulle calzature e l'altro, presentato dai senatori De Cinque, Janniello, Brina e Pizzol, riguardante l'applicazione di benefici fiscali al trattamento delle indennità di buonuscita per alcuni dipendenti statali. Inoltre il Presidente conferma la improponibilità di un ulteriore emendamento presentato dal senatore Brina e da altri senatori comunisti, riguardante la quota di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori.

I proponenti dei citati emendamenti dichiarano, quindi, di ritirarli, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il senatore Ruffino illustra a sua volta un emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 1; fa presente che con tale emendamento si intende estendere alle comunità montane e ai consorzi degli enti pubblici territoriali il beneficio previsto nel comma 2 del citato articolo 1. Sottolinea inoltre come l'emendamento non comporti, a suo parere, maggiori oneri per l'Erario, in quanto con la modifica anzidetta vengono esclusi dai benefici stessi altri enti ed organismi invece previsti nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: ci sarebbe insomma un bilanciamento tra minori e maggiori entrate.

I senatori Leonardi e De Cinque si dichiarano favorevoli a tale ultimo emendamento, mentre il sottosegretario Susi prega il proponente di ritirarlo, in quanto il Governo deve approfondire la portata e l'onere dell'emendamento stesso.

Il senatore Ruffino dichiara di ritirare l'emendamento.

Si dà infine mandato al relatore De Cinque di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 417

del 1988, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, oltre che domani mattina alle ore 9, con l'ordine del giorno già a suo tempo stabilito, anche domani pomeriggio, giovedì 27 ottobre alle ore 15, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1333 di conversione del decreto-legge n. 416 del 1988 riguardante la finanza locale.

La seduta termina alle ore 18,05.